

MINISTERO DELL'INTERNO

Decreto 16 febbraio 1982
(Gazz. Uff., 9 aprile, n. 98).

Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi. ^{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

(ABROGATO, E SOSTITUITO, DALLA LETT. D) DELL'ART. 12 DEL DPR 01/08/2011, n. 151. N.d.R.)

Il Ministro dell'interno,
di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Visto l'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Considerata la necessità di aggiornare e modificare il decreto interministeriale 27 settembre 1965, n. 1973 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 dell'8 novembre 1965), contenente l'elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi;

Decreta:

Articolo unico

I locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose i cui progetti sono soggetti all'esame e parere preventivo dei comandi provinciali dei vigili del fuoco ed il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del «Certificato di prevenzione incendi», nonché la periodicità delle visite successive, sono determinati come dall'elenco allegato che, controfirmato dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, forma parte integrante del presente decreto.

I responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al presente decreto hanno l'obbligo di richiedere il rinnovo del «Certificato di prevenzione incendi» quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle

¹ Vedasi, sull'esclusione delle ferrovie dall'obbligo di richiedere ai Vigili del Fuoco il controllo ai fini della prevenzione incendi alle attività di stretta pertinenza ferroviaria:

- la legge n° 191 del 26/04/1974;
- il chiarimento prot. n° P682/4101 sott. 106/27 del 22/06/1999. N.d.R.

² Vedasi, per chiarimenti e criteri applicativi, la circolare n° 25/MI.SA (82) 9 prot. n° 14314/3403 del 02/06/1982. N.d.R.

³ Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi ed alle normative di prevenzione incendi da applicarsi nell'ambito di comunità religiose, la circolare n° 14, prot. n° 11501/4143 del 28/05/1985. N.d.R.

⁴ Vedasi, per quali Amministrazioni dello Stato vale l'esenzione al pagamento prevista dall'art. 1 c. 2 della legge 26/07/1965, n° 966, la lettera circolare prot. n° P541/4118/1 sott. 44 del 01/04/1995. N.d.R.

⁵ Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi per attività di carattere temporaneo, il chiarimento prot. n° P78/4101 sott. 106/33 del 25/01/1999. N.d.R.

⁶ Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di attività di "demolizioni auto", o di attività che potrebbero configurarsi all'interno di esso quali: **a)** attività individuata al n° 8) qualora, per le operazioni di demolizione, si dovesse fare uso di gruppi da taglio utilizzanti gas combustibili e siano occupati più di 5 addetti; **b)** attività individuata al n° 55) qualora venga costituito deposito, anche all'aperto, dei pneumatici rimossi dalle carcasse auto, con quantitativo superiore a 50 q; **c)** attività individuata al n° 58) qualora venga costituito deposito, anche all'aperto, delle parti in materiale plastico asportate dalle carcasse auto, con quantitativo superiore a 50 q; **d)** attività individuata al n° 72) qualora siano occupati più di 25 addetti per le operazioni di smontaggio a freddo delle parti meccaniche, il chiarimento prot. n° P178/4108 sott. 22/24 del 27/03/2001. N.d.R.

⁷ Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle discariche all'aperto di rifiuti solidi urbani, il chiarimento prot. n° P974/4101 sott. 106/50 del 25/09/2001. N.d.R.

⁸ Vedasi, per la durata del servizio (espresso in ore) e per l'ultimo aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966, rispettivamente il DM 04/05/1998 ed il DM 03/02/2006. N.d.R.

⁹ Vedasi, in merito alla possibilità di rilascio di C.P.I. parziale, per sole attività gammagrafiche e radiografiche non continuative nell'area di pertinenza, il chiarimento prot. n° 646 032101.01.4101.7282.001 del 13/03/2009. N.d.R.

sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate, indipendentemente dalla data di scadenza dei certificati già rilasciati.^{10, 11}

La scadenza dei «Certificati di prevenzione incendi» già rilasciati e validi alla data di emanazione del presente decreto, dovrà intendersi modificata secondo i nuovi termini da questo previsti.

Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico «Certificato di prevenzione incendi» relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale.^{12, 13}

ELENCO DEI DEPOSITI E INDUSTRIE PERICOLOSI SOGGETTI ALLE VISITE ED AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI (ART. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965, N. 966)

	Attività	Periodicità della visita (in anni)
1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h ^{14, 15, 16}	3
2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h ¹⁷	6
3	Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:	
	a) compressi:	
	per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc.....	6
	per capacità complessiva superiore a 2 mc....	3
b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):		
	per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg..	6
per quantitativi complessivi superiori a 500 kg.....	3	
4	Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:	
	a) compressi:	
	per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc.....	6
	per capacità complessiva superiore a 2 mc....	3
b) disciolti o liquefatti: ¹⁸		
	per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc.....	6
per capacità complessiva superiore a 2 mc....	3	

¹⁰ Vedasi, in merito a quando entrano in funzione gli obblighi delle ditte per il rinnovo del CPI, il punto 3. della circolare n° 52, prot. n° 30431/4101 del 20/11/1982. N.d.R.

¹¹ Vedasi, in merito alle procedure relative alla variazione di titolarità del Certificato di prevenzione incendi, il chiarimento prot. n° P350/4101 sott. 106.16 del 27/03/2001. N.d.R.

¹² Vedasi, per la durata del CPI a secondo che si tratti di stabilimenti ed impianti industriali o di complessi edilizi ad uso civile, il punto 2. della circolare n° 52, prot. n° 30431/4101 del 20/11/1982. N.d.R.

¹³ Vedasi, in merito alle possibilità di rilascio di CPI ad una porzione di ospedale, il chiarimento prot. n° P2278/4122 sott. 46 del 03/12/1997. N.d.R.

¹⁴ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi degli impianti di compressione d'aria per martelli pneumatici o per gonfiaggio gomme o simili, il punto 1) della circolare n° 36 del 11/12/1985. N.d.R.

¹⁵ Vedasi, in merito a quali attività considerare soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nel caso di impianto di produzione ed utilizzazione di biogas, il chiarimento prot. n° P1565-032101 01 4107 014 003 del 12/12/2008. N.d.R.

¹⁶ Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi della rete di adduzione gas, qualora di portata > 50 Nmc/h, a servizio di impianti termici ricadenti al punto 91 del presente decreto, il chiarimento prot. n° 0010828-362/032101.01.4183.010.0B7- 032101.01.4122.046A del 13/07/2010. N.d.R.

¹⁷ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi degli impianti di compressione d'aria per martelli pneumatici o per gonfiaggio gomme o simili, il punto 1) della circolare n° 36 del 11/12/1985. N.d.R.

¹⁸ Vedasi, sul come calcolare il numero di attività 4/B e 91, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, il chiarimento prot. n° P846/4134 sott. 58 del 17/07/2001. N.d.R.

5	Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi: a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc..... b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc.....	6 6
6	Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar	u.t.
7	Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione....	6 ¹⁹
8	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti ²⁰	6
9	Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzando gas combustibili	6
10	Impianti per l'idrogenazione di olii e grassi..	6
11	Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas	6
12	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65 °C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc	3
13	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc	3
14	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti olii diatermici e simili	6
15	<i>Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:</i> <i>a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc</i> <i>b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc</i> (così modificato dal D.M. 27/03/1985. N.d.R.) ^{21, 22, 23, 24, 25,}	6 3

¹⁹ Vedasi, in merito alla durata del certificato di prevenzione incendi per impianti di distribuzione stradale ove è prevista l'erogazione di carburanti sia liquidi che gassosi (cosiddetti impianti "misti") con annessi depositi e rivendite di bombole di gpl o serbatoi fissi di gpl a servizio della stazione di servizio, la lettera circolare prot. n° P522/4113 sott. 87 del 20/04/2007. N.d.R.

²⁰ Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi della presente attività all'interno di quella di "demolizioni auto" qualora, per le operazioni di demolizione, si dovesse fare uso di gruppi da taglio utilizzando gas combustibili e siano occupati più di 5 addetti, il chiarimento prot. n° P178/4108 sott. 22/24 del 27/03/2001. N.d.R.

²¹ Vedasi, per cosa intendere per uso industriale, artigianale, agricolo e privato, il punto 2) della circolare n° 36 del 11/12/1985. N.d.R.

²² Vedasi, per l'assoggettabilità ai controlli dei Vigili del Fuoco di contenitori-distributori di carburante mobili:

- il telegramma ministeriale prot. n° P4113/170 n° 6100 dell'11/04/1990;
- il chiarimento prot. n° P160/4113 sott. 170 del 17/08/2001 (per mezzi presso aziende agricole).
- il chiarimento prot. n° 0002641 - 146/032101.01.4113.170B del 25/02/2011 (per mezzi presso aziende agricole per il rifornimento di macchine in uso fuori dalle stesse). N.d.R.

²³ Vedasi, in merito all'assoggettabilità dei serbatoi di gasolio a servizio di gruppi elettrogeni aventi potenzialità fino a 25 kW, il chiarimento prot. n° P2048/4188 sott. 4 del 19/10/1994. N.d.R.

²⁴ Vedasi, per l'estensione di impiego dei contenitori-distributori mobili in attività non previste nel DM 19/03/1990:

- la lettera circolare prot. n° P322/4113 sott. 170 del 09/03/1998;
- il chiarimento prot. n° P1849/4113 sott. 170 del 05/10/1996;
- il chiarimento prot. n° P61/4113 sott. 170 del 04/06/2003;

²⁵ Vedasi, in merito a quale attività assoggettare i contenitori-distributori di carburante mobili o rimovibili:

- il chiarimento prot. n° P1202-P1324/4113 sott. 170/B(BIS) del 31/03/2008;
- il chiarimento prot. n° P1445-032101 01 4113 170B b, 032101 01 4108 022 021 del 14/11/2008. N.d.R.

16	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale: per capacità geometrica complessiva da 0, 2 a 10 mc..... per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc.....	6 3
17	Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti, di olii diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc	6
18	Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio ^{26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33}	6 ³⁴
19	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg	3
20	Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili: con quantitativi da 500 a 1.000 kg..... con quantitativi superiori a 1.000 kg.....	6 3
21	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti	6
22	Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume: con capacità da 0,2 a 10 mc..... con capacità superiore a 10 mc.....	6 3
23	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc	3

²⁶ Vedasi, per cosa intendere per impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio o miscele per autotrazione, il punto 3) della circolare n° 36 del 11/12/1985. N.d.R.

²⁷ Vedasi, in merito alle procedure da attuare in caso di: **a)** incremento di stoccaggio di carburanti; **b)** sostituzione di carburanti di categoria C con pari quantitativo di categoria A; **c)** installazione di nuovi erogatori; **d)** realizzazione di nuove strutture e locali a servizio dell'impianto, il chiarimento prot. n° P1362/4113 sott. 149 del 11/12/2001. N.d.R.

²⁸ Vedasi, in merito agli adempimenti amministrativi per l'eliminazione della benzina con piombo quale carburante per autotrazione, la lettera circolare prot. n° P1396/4113 sott. 87 del 18/12/2001. N.d.R.

²⁹ Vedasi, in merito alle procedure da attuare in caso di sostituzione di carburanti di categoria A con carburanti di categoria C, la lettera circolare prot. n° P1517/4113 sott. 87 del 26/11/2002. N.d.R.

³⁰ Vedasi, in merito all'assoggettabilità, quale att. 18, di impianti per la distribuzione di carburanti per natanti, il chiarimento prot. n° P1013-P1109/4113 sott. 149 del 23/10/2003. N.d.R.

³¹ Vedasi, in merito a quale attività assoggettare i contenitori distributori rimovibili destinati al rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto di cui al DM 12/09/2003, il chiarimento prot. n° P382/4113 sott. 170/B(Bis) del 24/03/2004. N.d.R.

³² Vedasi, in merito all'assoggettabilità, quale att. 18, di un serbatoio interrato di gasolio agricolo, dotato di dispositivo di erogazione, con capacità < 25 mc ad uso di azienda svolgente attività di lavori agricoli meccanizzati conto terzi, il chiarimento prot. n° P24/4113 sott. 149 del 03/07/2007. N.d.R.

³³ Vedasi, in merito a quale attività assoggettare i contenitori-distributori di carburante mobili o rimovibili:

- il chiarimento prot. n° P1202-P1324/4113 sott. 170/B(BIS) del 31/03/2008;
- il chiarimento prot. n° P1445-032101 01 4113 170B b, 032101 01 4108 022 021 del 14/11/2008. N.d.R.

³⁴ Vedasi, in merito alla durata del certificato di prevenzione incendi:

- per impianti fissi di distribuzione di carburanti ed annesso deposito e/o rivendita di olii lubrificanti e simili, la lettera circolare prot. n° P325/4113 sott. 87 del 14/03/2006;
- per impianti di distribuzione stradale ove è prevista l'erogazione di carburanti sia liquidi che gassosi (cosiddetti impianti "misti") con annessi depositi e rivendite di bombole di gpl o serbatoi fissi di gpl a servizio della stazione di servizio, la lettera circolare prot. n° P522/4113 sott. 87 del 20/04/2007. N.d.R.

24	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici ³⁵	3
25	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni	6
26	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ³⁶	3
27	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici	3
28	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili	3
29	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno	3
30	Fabbriche e depositi di fiammiferi ³⁷	6
31	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo	3
32	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo	3
33	Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li.....	6
34	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio	3
35	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi	6
36	Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato ^{38, 39}	6
37	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè.....	6
38	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero.....	6
39	Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li.....	6
40	Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li.....	6
41	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiore a 500 q.li	6

³⁵ Vedasi, a proposito dell'inclusione dei perossidi organici in tale punto, la circolare n° 17 M.I.S.A. (86), prot. n° 13435/4179, del 28/06/1986. N.d.R.

³⁶ Vedasi, a proposito dell'inclusione dei perossidi organici in tale punto, la circolare n° 17 M.I.S.A. (86), prot. n° 13435/4179, del 28/06/1986. N.d.R.

³⁷ Vedasi, per il quantitativo minimo per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi:

- la circolare n° 88 del 19/07/1949;
- la lettera circolare prot. n° P223/4142 sott. 1 del 01/02/1997. N.d.R.

³⁸ Vedasi, per cosa intendere per impianto di essiccazione ai fini dell'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, il punto 4) della circolare n° 36 del 11/12/1985. N.d.R.

³⁹ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi dei depositi di granaglie, sfarinati, mangimi, etc., il chiarimento prot. n° P182/4101 sott. 135/B del 05/03/2002. N.d.R.

42	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li ⁴⁰	6
43	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li ^{41, 42}	6
44	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche; radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li	6
45	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg	3
46	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini; <i>esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterna non inferiore a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983</i> : ^{43, 44} da 500 a 1.000 q.li..... superiore a 1.000 q.li..... (così modificato dal DM 30/10/86. N.d.R.)	6
		3
47	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito: da 50 a 1.000 q.li..... oltre 1.000 q.li.....	6
		3
48	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali ⁴⁵ , tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi: da 50 a 1.000 q.li..... oltre 1.000 q.li.....	6
		3
49	Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici: da 25 a 75 addetti..... ⁴⁶ oltre 75 addetti.....	6
		3
50	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li	6

⁴⁰ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi per stabilimenti con meno di 25 addetti e con materiale in deposito o lavorazione inferiore a 500 q.li, ma con deposito superiore a 50 q.li, il chiarimento prot. n° P682/4101 sott. 106/77 del 17/07/2003. N.d.R.

⁴¹ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi per stabilimenti con meno di 25 addetti e con materiale in deposito o lavorazione inferiore a 500 q.li, ma con deposito superiore a 50 q.li, il chiarimento prot. n° P682/4101 sott. 106/77 del 17/07/2003. N.d.R.

⁴² Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi degli archivi, la lettera circolare n° 19917/4161 del 24/09/1985. N.d.R.

⁴³ Vedasi, a chiarimento di quando tale tipologie di deposito sono assoggettabili alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, il punto 5) della circolare n° 36 del 11/12/1985. N.d.R.

⁴⁴ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi dei depositi di granaglie, sfarinati, mangimi, etc., il chiarimento prot. n° P182/4101 sott. 135/B del 05/03/2002. N.d.R.

⁴⁵ Vedasi, per l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di depositi per detenzione abiti e abbigliamento in genere, il chiarimento prot. n° 0017261 878/032101.01.4101.106.59 del 02/12/2010. N.d.R.

⁴⁶ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, il chiarimento prot. n° P767/4101 sott. 106/62 del 29/07/2003. N.d.R.

51	Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive..... ⁴⁷	6
52	Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche	6
53	Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali	6
54	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li	6
55	Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li ⁴⁸	6
56	Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito	6
57	Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li	3
58	Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li..... ⁴⁹	6
59	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili	3
60	Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li ⁵⁰	6
61	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati	6
62	Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li	6
63	Centrali termoelettriche.....	3
64	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW ^{51, 52}	6
65	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.	6
66	Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli	3
67	Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze	3
68	Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli	6
69	Cantieri navali con oltre cinque addetti.....	6

⁴⁷ Vedasi, in merito al considerare oltre tale attività, anche l'att. 83, laddove sia prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100 unità, il chiarimento prot. n° P806/4109 sott. 44/C(5) del 26/05/2004. N.d.R.

⁴⁸ Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi della presente attività all'interno di quella di "demolizioni auto" qualora venga costituito deposito, anche all'aperto, dei pneumatici rimossi dalle carcasse auto, con quantitativo superiore a 50 q., il chiarimento prot. n° P178/4108 sott. 22/24 del 27/03/2001. N.d.R.

⁴⁹ Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi della presente attività all'interno di quella di "demolizioni auto" qualora venga costituito deposito, anche all'aperto, delle parti in materiale plastico asportate dalle carcasse auto, con quantitativo superiore a 50 q., il chiarimento prot. n° P178/4108 sott. 22/24 del 27/03/2001. N.d.R.

⁵⁰ Vedasi, a chiarimento di quando considerare, tale attività, assoggettabile alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, il punto 6) della circolare n° 36 del 11/12/1985. N.d.R.

⁵¹ Vedasi, in merito all'assoggettabilità dei serbatoi di gasolio a servizio di gruppi elettrogeni aventi potenzialità fino a 25 kW, il chiarimento prot. n° P2048/4188 sott. 4 del 19/10/1994. N.d.R.

⁵² Vedasi, sul rilascio del Certificato di prevenzione incendi dei depositi di gasolina e dei gruppi elettrogeni installati presso gli impianti di produzione del gas, il chiarimento prot. n° P2643/4167 sott. 17 del 21/01/1995. N.d.R.

70	Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti	6
71	Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti	6
72	Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti ^{53, 54, 55, 56}	6
73	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque addetti	3
74	Cementifici.....	3
75	Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185) ⁵⁷	6
76	Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV ⁵⁸ del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185) ⁵⁹	6
77	Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704) ⁶⁰	6
78	Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione ⁶¹	6

⁵³ Vedasi, per cosa intendere per “veicolo o macchina a combustione interna” ed in merito all’indicazione circa il numero massimo di autoveicoli in riparazione ai fini dell’assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, il punto 7) della circolare n° 36 del 11/12/1985. N.d.R.

⁵⁴ Vedasi, in merito all’assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle officine per la riparazione di natanti ed aeromobili, il chiarimento prot. n° P27/4108 sott. 22(21) del 01/02/2000.

⁵⁵ Vedasi, ai fini del pagamento dei corrispettivi dovuti al sensi della legge 966/1965 per l’attività di “Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti”, ove non sia prevista la presenza di autoveicoli, il chiarimento prot. n° P967/4101 sott. 106/47 del 11/09/2000. N.d.R.

⁵⁶ Vedasi, in merito all’assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi della presente attività all’interno di quella di “demolizioni auto” qualora siano occupati più di 25 addetti per le operazioni di smontaggio a freddo delle parti meccaniche, il chiarimento prot. n° P178/4108 sott. 22/24 del 27/03/2001. N.d.R.

⁵⁷ Vedasi, per l’assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi:

- il punto 8) della circolare n° 36 del 11/12/1985 (per l’uso terapeutico di macchine radiogene);
- il punto 1) della circolare n° 42 MI.SA (86) 22, prot. n° 25750/4101, del 17/12/1986 (per l’uso terapeutico di macchine radiogene)
- la circolare n° 1 MI.SA (89) 1, prot. n° 922/4101 del 20/01/1989 (per l’uso diagnostico-terapeutico di sorgenti di radiazioni ionizzanti);
- il chiarimento prot. n° P303/4101 sott. 106/31 del 05/04/2002 (per l’uso diagnostico-terapeutico di sorgenti di radiazioni ionizzanti);
- il chiarimento prot. n° 1697/028/S(55) del 23/07/1993 (per l’uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti emesse da apparecchiature mobili);
- la lettera circolare prot. n° EM 3166/24218 del 02/08/2004 (per la corrispondenza tra le attività derivate dal DPR 185/64 e le nuove attività del D. Lgs. 230/95 e successive modifiche). N.d.R.

⁵⁸ Deve essere capo VI. N.d.R.

⁵⁹ Vedasi, per la corrispondenza tra le attività derivate dal DPR 185/64 e le nuove attività del D. Lgs. 230/95 e successive modifiche, la lettera circolare prot. n° EM 3166/24218 del 02/08/2004. N.d.R.

⁶⁰ Vedasi, per la corrispondenza tra le attività derivate dal DPR 185/64 e le nuove attività del D. Lgs. 230/95 e successive modifiche, la lettera circolare prot. n° EM 3166/24218 del 02/08/2004. N.d.R.

⁶¹ Vedasi, per la corrispondenza tra le attività derivate dal DPR 185/64 e le nuove attività del D. Lgs. 230/95 e successive modifiche, la lettera circolare prot. n° EM 3166/24218 del 02/08/2004. N.d.R.

79	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860) ⁶²	6
80	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: -- impianti nucleari; -- reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; -- impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; -- impianti per la separazione degli isotopi; -- impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti ⁶³	6
81	Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini	3
82	Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre venticinque addetti	u.t.

⁶² Vedasi, per la corrispondenza tra le attività derivate dal DPR 185/64 e le nuove attività del D. Lgs. 230/95 e successive modifiche, la lettera circolare prot. n° EM 3166/24218 del 02/08/2004. N.d.R.

⁶³ Vedasi, per la corrispondenza tra le attività derivate dal DPR 185/64 e le nuove attività del D. Lgs. 230/95 e successive modifiche, la lettera circolare prot. n° EM 3166/24218 del 02/08/2004. N.d.R.

83	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti ^{64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80}	6 ⁸¹
84	Alberghi, pensioni, motels, dormitori ⁸² e simili con oltre 25 posti-letto ^{83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97}	6 ⁹⁸

⁶⁴ Vedasi, in merito a cosa intendersi per spettacoli e/o trattenimenti, il punto 4. della circolare n° 52, prot. n° 30431/4101 del 20/11/1982. N.d.R.

⁶⁵ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di ristoranti, bar e simili, il punto 9) della circolare n° 36 del 11/12/1985. N.d.R.

⁶⁶ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi a) delle "case da gioco", b) delle sale consiliari, c) degli edifici destinati al culto; rispettivamente il punto 2), il punto 3) il punto 8) della circolare n° 42 MI.SA (86) 22, prot. n° 25750/4101 del 17/12/1986. N.d.R.

⁶⁷ Vedasi, in merito ai rapporti di prevenzione incendi con le attività soggette ai controlli delle Commissioni sui Locali di Pubblico Spettacolo:

- la circolare n° 15 del 13/07/1988;
- il chiarimento prot. n° P07/4109 sott. 37 del 28/01/1999. N.d.R.

⁶⁸ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle sale giochi fisse, la circolare n° 22 MI.SA (92) 12, prot. n° 22110/4109, del 14/12/1992. N.d.R.

⁶⁹ Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi dei locali adibiti a "bowling" il chiarimento prot. n° P908/4109 sott. 44/c del 11/08/1999. N.d.R.

⁷⁰ Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di Palestre per l'esercizio di attività sportiva di trattamenti fisici ai fini estetici e simili:

- il chiarimento prot. n° P387/4109 sott. 37 del 18/05/2000;
- il chiarimento prot. n° P975/4109 sott. 44/C.4 del 21/09/2000. N.d.R.

⁷¹ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle sale "Bingo", la lettera circolare prot. n° P47/4109 sott. 44/C.7 del 11/01/2001. N.d.R.

⁷² Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi dei circoli privati ove si svolgono trattenimenti danzanti, il chiarimento prot. n° P89/4109 sott. 44/C.2 del 01/02/2001. N.d.R.

⁷³ Vedasi, in merito all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di piscine senza spettatori, il chiarimento prot. n° 03/03/2003, n° P104/4139 sott. 4. N.d.R.

⁷⁴ Vedasi, in merito all'assoggettabilità dei controlli di prevenzione incendi delle manifestazioni fieristiche allestite in tendostrutture di superficie superiore a m² 400, il chiarimento prot. n° P656/4109 sott. 51/C del 19/09/2003. N.d.R.

⁷⁵ Vedasi, in merito al considerare l'att. 51 anche att. 83 laddove sia prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100 unità, il chiarimento prot. n° P806/4109 sott. 44/C(5) del 26/05/2004. N.d.R.

⁷⁶ Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di attività politiche, comizi, congressi politici, manifestazioni sindacali, ecc., vedasi il chiarimento prot. n° P989/4118 sott. 20/C5(I) del 21/06/2004. N.d.R.

⁷⁷ Vedasi, in merito all'esonero della richiesta di parere di conformità di cui all'art. 2 del D.P.R. 37/98, il chiarimento prot. n° P630/4109 sott. 53 del 05/11/2007. N.d.R.

⁷⁸ Vedasi, in merito all'obbligatorietà del rilascio del CPI per attività di spettacolo viaggiante di tipo temporaneo:

- a carattere stagionale, il chiarimento prot. n° P1340/4109 sott. 53 del 26/01/2007;
- a carattere occasionale o stagionale, il chiarimento prot. n° P1231/4109 sott. 29 del 05/02/2008. N.d.R.

⁷⁹ Vedasi, per i titoli abilitativi obbligatori per l'esercizio di intrattenimenti danzanti nei casi in cui nel locale interessato non vengano superate le 199 unità di presenze, e/o nel caso in cui gli intrattenimenti stessi siano di carattere occasionale o stagionale, il chiarimento prot. n° P490/4109 sott. 37 del 03/07/2008. N.d.R.

⁸⁰ Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi dei fabbricati ad uso acquari quale att. 83, il chiarimento prot. n° 0009518-931/032101.01.4101.72B2.001 del 08/07/2011. N.d.R.

⁸¹ Vedasi, in merito alla durata del CPI nei complessi edilizi ad uso civile a gestione unica comprendenti più attività ricadenti a controllo di prevenzione incendi, la lettera circolare prot. n° P725/4122 sott. 67 del 04/06/2001. N.d.R.

⁸² Vedasi, per l'applicabilità del DM 09/04/94 ai dormitori, il chiarimento prot. n° P1177/4122/1 sott. 3 del 30/12/2003. N.d.R.

⁸³ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle residenze turistico-alberghiere, le case e appartamenti per vacanze, le caserme e le case di reclusione, il punto 10) della circolare n° 36 del 11/12/1985. N.d.R.

⁸⁴ Vedasi, in merito a quali strutture fare rientrare, fra quelle definite "Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili", per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, il punto 10) della circolare n° 42 MI.SA (86) 22, prot. n° 25750/4101 del 17/12/1986. N.d.R.

⁸⁵ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle residenze turistico - alberghiere e delle case ed appartamenti per vacanze, il chiarimento prot. n° P866/4122/1 sott. 3 del 17/05/1995. N.d.R.

85	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti ^{99, 100, 101, 102, 103, 104}	6 ¹⁰⁵
86	Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto..... ^{106, 107, 108}	6 ¹⁰⁹

⁸⁶ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle case ed appartamenti per vacanze, ed all'essere considerabili destinate a collettività, ai fini della determinazione delle distanze di sicurezza da depositi di G.P.L., il chiarimento prot. n° P1712/4122/1 sott. 3 del 07/10/1995. N.d.R.

⁸⁷ Vedasi, in merito all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle attività ricettive turistico-alberghiere organizzate in più edifici tra loro separati e non comunicanti, ciascuno avente capienza non superiore a 25 posti letto, il chiarimento prot. n° P2661/4122/1 sott. 3 del 16/01/1997. N.d.R.

⁸⁸ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle case ed appartamenti per vacanze, il chiarimento prot. n° P278/4122/1 sott. 3 del 04/04/2000. N.d.R.

⁸⁹ Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi degli "studentati", il punto 3. del chiarimento prot. n° P891/4101 sott. 106/33 del 26/07/2000 (relativo anche all'applicabilità del DM 09/04/94) N.d.R.

⁹⁰ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle case ed appartamenti per vacanze, il chiarimento prot. n° P1230/4122/1 sott. 3 del 08/11/2001. N.d.R.

⁹¹ Vedasi, in merito alle modalità di determinazione della capacità ricettiva complessiva di un edificio con destinazione mista adibito ad attività turistico alberghiera, il chiarimento prot. n° P361/4122/1 sott. 3 del 17/07/2002. N.d.R.

⁹² Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle residenze turistico-alberghiere, qualora situate in edifici con altezza in gronda superiore a 24 metri, il chiarimento prot. n° P360/4122/1 sott. 3 del 17/07/2002. N.d.R.

⁹³ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle comunità religiose (residenze religiose), il chiarimento prot. n° P343/4101 sott. 106/53 del 26/03/2003. N.d.R.

⁹⁴ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi dei seminari, il chiarimento prot. n° P1177/4122/1 sott. 3 del 30/12/2003. N.d.R.

⁹⁵ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi degli asili nido, il chiarimento prot. n° P144/4122 sott. 32 del 24/03/2004. N.d.R.

⁹⁶ Vedasi, in merito all'applicazione delle disposizioni tecniche del DM 09/04/1994 per gli alloggi per studenti, il chiarimento prot. n° P911/4122/1 sott. 3 del 15/07/2005. N.d.R.

⁹⁷ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di una residenza ospitante delle Comunità Educative, il chiarimento prot. n° P369-032101.01.4122 del 27/02/2009. N.d.R.

⁹⁸ Vedasi, in merito alla durata del CPI nei complessi edilizi ad uso civile a gestione unica comprendenti più attività ricadenti a controllo di prevenzione incendi, la lettera circolare prot. n° P725/4122 sott. 67 del 04/06/2001. N.d.R.

⁹⁹ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle residenze turistico-alberghiere, le case e appartamenti per vacanze, le caserme e le case di reclusione, il punto 10) della circolare n° 36 del 11/12/1985. N.d.R.

¹⁰⁰ Vedasi, per l'inclusione, quale attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, delle università e degli istituti di istruzione universitaria, il chiarimento prot. n° P285/4122 sott. 32 del 07/04/2000. N.d.R.

¹⁰¹ Vedasi, in merito a quale sia l'Ente obbligato a richiedere il rilascio del C.P.I. per edifici adibiti a scuole pubbliche, il chiarimento prot. n° P902/4122 sott. 32 del 14/08/2000. N.d.R.

¹⁰² Vedasi, in merito alla possibilità di esenzione del pagamento dei servizi di prevenzione incendi, prevista dall'art. 1, comma 2, della legge n. 966/1965 per le Amministrazioni dello Stato, per le università e gli istituti di istruzione universitaria, il chiarimento prot. n° P287/4118/1 sott. 44 del 04/04/2002. N.d.R.

¹⁰³ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi degli asili nido, il chiarimento prot. n° P144/4122 sott. 32 del 24/03/2004. N.d.R.

¹⁰⁴ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi dei seminari, il chiarimento prot. n° P1177/4122/1 sott. 3 del 30/12/2003. N.d.R.

¹⁰⁵ Vedasi, in merito alla durata del CPI nei complessi edilizi ad uso civile a gestione unica comprendenti più attività ricadenti a controllo di prevenzione incendi, la lettera circolare prot. n° P725/4122 sott. 67 del 04/06/2001. N.d.R.

¹⁰⁶ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi degli asili nido, il chiarimento prot. n° P144/4122 sott. 32 del 24/03/2004. N.d.R.

¹⁰⁷ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle case di riposo per anziani:

- la lettera circolare prot. n° P1126/4101 sott. 106/53 del 09/09/2002;
- il chiarimento prot. n° P477/4101 sott. 106/53 del 14/05/2003. N.d.R.

¹⁰⁸ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di un edificio adibito a poliambulatorio specialistico odontoiatrico, il chiarimento prot. n° 0002638-197/032101.01.4122.046A del 25/02/2011. N.d.R.

¹⁰⁹ Vedasi, in merito alla durata del CPI nei complessi edilizi ad uso civile a gestione unica comprendenti più attività ricadenti a controllo di prevenzione incendi, la lettera circolare prot. n° P725/4122 sott. 67 del 04/06/2001. N.d.R.

87	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi ^{110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118}	6 ¹¹⁹
88	Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq ^{120, 121, 122, 123}	6
89	Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti	u.t.
90	Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564 ¹²⁴	u.t.
91	Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h ^{125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133}	6

¹¹⁰ Vedasi, in merito al rientro al presente punto di musei, gallerie e simili, aperti al pubblico, quando le rispettive superfici lorde superano i 400 m², il punto 11) della circolare n° 36 del 11/12/1985. N.d.R.

¹¹¹ Vedasi, in merito a quali attività assoggettare, per le visite ed i controlli di prevenzione incendi, i negozi di profumeria, di mobili, di abbigliamento e di librerie, il punto 12) della circolare n° 42 MI.SA (86) 22, prot. n° 25750/4101 del 17/12/1986. N.d.R.

¹¹² Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle rivendite di tabacchi e generi per il fumo con superficie lorda, comprensiva di depositi e servizi, superiore a 400 m², la lettera circolare prot. n° 6393/4142 del 17/04/1991. N.d.R.

¹¹³ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi degli gli autosaloni con superficie lorda, comprensiva di depositi e servizi, superiore a 400 m², il chiarimento prot. n° P584/4108 sott. 22/21 del 25/03/1997. N.d.R.

¹¹⁴ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle attività artigianali comprendenti locali adibiti ad esposizione prodotti, il chiarimento prot. n° P1315/4147 sott. 4 del 10/01/2001. N.d.R.

¹¹⁵ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di laboratori di riparazione di elettrodomestici, il chiarimento prot. n° P320/4147 sott. 4 del 22/05/2003. N.d.R.

¹¹⁶ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle manifestazioni fieristiche allestite in tendostrutture di superficie superiore a m² 400:

- il chiarimento prot. n° P656/4109 sott. 51/C del 19/09/2003;
- il chiarimento prot. n° P1527/4109 sott. 51/C del 13/12/2004. N.d.R.

¹¹⁷ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle serre florovivaistiche, il chiarimento prot. n° 0003111 032101 01 4147 005 del 07/03/2011. N.d.R.

¹¹⁸ Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi dei fabbricati ad uso acquari quale att. 87, il chiarimento prot. n°0009518-931/032101.01.4101.72B2.001 del 08/07/2011.

¹¹⁹ Vedasi, in merito alla durata del CPI:

- di complessi edilizi utilizzati come supermercati alimentari od attività commerciali in genere, comprendenti al loro interno più attività soggette al controllo dei VV.F., il chiarimento prot. n° P2170/4147 sott. 4, del 12/12/1995;
- nei complessi edilizi ad uso civile a gestione unica comprendenti più attività ricadenti a controllo di prevenzione incendi, la lettera circolare prot. n° P725/4122 sott. 67 del 04/06/2001. N.d.R.

¹²⁰ Vedasi, in merito a quale attività individuare quale soggetta alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi i ricoveri di autoveicoli, privi di carburante, in appositi locali di superficie lorda superiore a 1000 m², il punto 4) al chiarimento prot. n° P267/4108 sott. 22/11 del 26/02/1997. N.d.R.

¹²¹ Vedasi, in merito al considerare rientranti in tale punto le zone di stagionatura delle carni già lavorate, che avviene in apposite celle frigo, il quesito 2) del chiarimento prot. n° P1256/4134 sott. 58 del 16/11/2001. N.d.R.

¹²² Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi dei depositi di granaglie, sfarinati, mangimi, etc., il chiarimento prot. n° P182/4101 sott. 135/B del 05/03/2002. N.d.R.

¹²³ Vedasi, in merito al considerare rientranti in tale punto gli impianti di preselezione e riduzione volumetrica di rifiuti solidi urbani se i depositi vengono svolti all'interno di capannoni, il chiarimento prot. n° P980/4101 sott. 106/50 del 28/08/2002. N.d.R.

¹²⁴ Vedasi, in merito a quali sono gli edifici compresi nel presente punto, il punto 12) della circolare n° 36 del 11/12/1985. N.d.R.

¹²⁵ Vedasi, in merito al rilasciare, per gli edifici civili con altezza in gronda > 24 m comprensivi di altre attività soggette a controllo, centrali termiche, autorimesse, differenti CPI per ogni singola attività, i commi. 2, 3 e 4 del punto 2.b), della circolare n° 25/MI.SA (82) 9 prot. n° 14314/3403 del 02/06/1982. N.d.R.

92	Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili ^{134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144}	6
93	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti	6

¹²⁶ Vedasi, in merito a cosa intendersi per “Impianto per la produzione di calore”, il punto 5. della circolare n° 52, prot. n° 30431/4101 del 20/11/1982. N.d.R.

¹²⁷ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi degli impianti di produzione di calore a servizio di ristoranti bar e simili, il punto 9) della circolare n° 36 del 11/12/1985. N.d.R.

¹²⁸ Vedasi, in merito a considerazioni circa la trasformazione del tipo di combustibile di alimentazione ed alla sostituzione del generatore di calore, il punto 13) della circolare n° 36 del 11/12/1985. N.d.R.

¹²⁹ Vedasi, in merito al non considerare la potenza complessiva di più bruciatori installati all'esterno dell'edificio servito, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi:

- il chiarimento prot. n° P377/4134 sott. 58 del 09/03/1999;
- il chiarimento prot. n° P1082/4134 sott. 53 del 30/04/2002. N.d.R.

¹³⁰ Vedasi, in merito a quale debba essere la potenzialità degli impianti termici da considerare ai fini del controllo dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, il chiarimento prot. n° P506/4134 sott. 58 del 19/04/2001. N.d.R.

¹³¹ Vedasi, sul come calcolare il numero di attività 4/B e 91, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, il chiarimento prot. n° P846/4134 sott. 58 del 17/07/2001. N.d.R.

¹³² Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di centrali termiche > a 165 kW, funzionanti a gasolio o a metano, di tipo mobile, il chiarimento prot. n° P1226/4134 sott. 58 del 19/10/2004. N.d.R.

¹³³ Vedasi, in merito al come conteggiare la potenza complessiva di più apparecchi, seppure non a servizio di un impianto unico, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, il chiarimento prot. n° 0010828-362/032101.01.4183.010.0B7- 032101.01.4122.046A del 13/07/2010. N.d.R.

¹³⁴ Vedasi, in merito al rilasciare, per gli edifici civili con altezza in gronda > 24 m comprensivi di altre attività soggette a controllo, centrali termiche, autorimesse, differenti CPI per ogni singola attività, i commi. 2, 3 e 4 del punto 2.b), della circolare n° 25/MI.SA (82) 9 prot. n° 14314/3403 del 02/06/1982. N.d.R.

¹³⁵ Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di autorimesse miste o isolate (a box affacciate su spazio a cielo libero) e di parcheggi all'aperto o su terrazze, il chiarimento prot. n° 15620/4108 sott. 22 del 03/11/1986. N.d.R.

¹³⁶ Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle autorimesse a box affacciate su spazio a cielo libero, anche con numero di box superiore a nove, individuate al punto 2.3 del D.M. 01/02/1986, la lettera circolare prot. n° 1800/4108 sott. 1 del 01/02/1988. N.d.R.

¹³⁷ Vedasi, in merito a quale attività individuare quale soggetta alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi i ricoveri di autoveicoli, privi di carburante, in appositi locali di superficie lorda superiore a 1000 m², il punto 4) al chiarimento prot. n° P267/4108 sott. 22/11 del 26/02/1997. N.d.R.

¹³⁸ Vedasi, in merito al numero di autovetture, in autorimesse pubbliche, necessarie per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, il chiarimento prot. n° P18706/4108 sott. 22 del 04/11/1998. N.d.R.

¹³⁹ Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle officine per la riparazione di natanti ed aeromobili, il chiarimento prot. n° P27/4108 sott. 22(21) del 01/02/2000. N.d.R.

¹⁴⁰ Vedasi, in merito ai requisiti per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di rimesse per natanti, il chiarimento prot. n° P115/4146 sott. 35/B del 12/02/2001. N.d.R.

¹⁴¹ Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, parcheggi all'aperto (su terrazze o su suoli privati), il chiarimento prot. n° P64/4108 sott. 22/85 del 18/01/2002. N.d.R.

¹⁴² Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di attività di ricovero aeromobili ultraleggeri, il chiarimento prot. n° P600/4101 sott. 106.25 del 12/07/2002. N.d.R.

¹⁴³ Vedasi, in merito alla possibilità di considerare come tre autorimesse singole un'autorimesse con corsello di manovra avente, in alcuni tratti, caratteristiche di spazio scoperto, il chiarimento prot. n° P491/4108 sott. 22/15 del 16/06/2008. N.d.R.

¹⁴⁴ Vedasi, in merito a come classificare due autorimesse su livelli differenti collegati da una rampa con caratteristiche di spazio scoperto, il chiarimento prot. n° 2262-032101 01 4108 022 008 del 18/02/2010. N.d.R.

94	Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri ^{145, 146, 147, 148, 149, 150}	u.t.
95	Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497 ^{151, 152, 153}	u.t.
96	Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ^{154, 155, 156}	u.t.
97	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm.....	u.t.

¹⁴⁵ Vedasi, in merito al rilasciare, per gli edifici civili con altezza in gronda > 24 m comprensivi di altre attività soggette a controllo, centrali termiche, autorimesse, differenti CPI per ogni singola attività, i commi. 2, 3 e 4 del punto 2.b), della circolare n° 25/MI.SA (82) 9 prot. n° 14314/3403 del 02/06/1982. N.d.R.

¹⁴⁶ Vedasi, in merito a come determinare l'“altezza in gronda”, la definizione di cui al punto 2.b), penultimo comma, della circolare n° 25/MI.SA (82) 9 prot. n° 14314/3403 del 02/06/1982. N.d.R.

¹⁴⁷ Vedasi, in merito quale altezza (“altezza in gronda” o “altezza ai fini antincendio”) considerare per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di un edificio di civile abitazione, la lettera circolare prot. n° 6140/4122 del 28/03/1987. N.d.R.

¹⁴⁸ Vedasi, sui criteri per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di un edificio di civile abitazione, il chiarimento prot. n° P924/4122 sott. 67 del 17/08/2001. N.d.R.

¹⁴⁹ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle residenze turistico-alberghiere, qualora situate in edifici con altezza in gronda superiore a 24 metri, il chiarimento prot. n° P360/4122/1 sott. 3 del 17/07/2002. N.d.R.

¹⁵⁰ Vedasi, sul come calcolare il numero di attività 94 e 95 per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, il chiarimento prot. n° P1014/4122 sott. 67 del 26/09/2005. N.d.R.

¹⁵¹ Vedasi, sui criteri per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi degli impianti di sollevamento installati in edifici industriali, il chiarimento prot. n° P2218/4135 sott. 5 del 19/12/1995. N.d.R.

¹⁵² Vedasi, sui criteri per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, il chiarimento prot. n° P924/4122 sott. 67 del 17/08/2001. N.d.R.

¹⁵³ Vedasi, sul come calcolare il numero di attività 94 e 95 per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, il chiarimento prot. n° P1014/4122 sott. 67 del 26/09/2005. N.d.R.

¹⁵⁴ Vedasi, sul rilascio del Certificato di prevenzione incendi dei depositi di gasolina e dei gruppi elettrogeni installati presso gli impianti di produzione del gas, il chiarimento prot. n° P2643/4167 sott. 17 del 21/01/1995. N.d.R.

¹⁵⁵ Vedasi, per gli aspetti procedurali di prevenzione incendi, il D. Lgs n° 624 del 25/11/1996, in particolare gli articoli 84 e 85, per le attività che si svolgono in terraferma e gli articoli 90, 92 e 93 per quelle che hanno luogo in mare. N.d.R.

¹⁵⁶ Vedasi, a chiarimento degli aspetti procedurali di prevenzione incendi di cui al D. Lgs n° 624 del 25/11/1996, in particolare gli articoli 84 e 85, per le attività che si svolgono in terraferma ed gli articoli 90, 92 e 93 per quelle che hanno luogo in mare, la lettera circolare prot. n° P1066/4167 sott.17 del 19/05/1997. N.d.R.